

A cura del

**CAMPER CLUB LA GRANDA**

[www.camperclublagranda.it](http://www.camperclublagranda.it)

## **L'AFFLUSSO VEICOLARE SULLE ISOLE MINORI ITALIANE**

### **ISOLA DI ALICUDI (ME)**

Con il decreto 21 APRILE 2004 pubblicato in *Gazz. Uff. n. 102 del 3.5.2004*, sono vietati l'afflusso e la circolazione di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola, dal 1° luglio 2004 al 31 ottobre 2004 salvo le seguenti deroghe:

- 1) veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
- 2) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
- 3) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

### **ISOLA DI CAPRI (NA)**

Il decreto ministeriale è il n. 5058 del 16 marzo 2004 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30.3.2004* che, dopo tutta la parte introduttiva, impone le norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri.

Per quanto riguarda la parte introduttiva è interessante solamente rilevare che, sebbene con nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e nota di sollecito n. 183 del 22 gennaio 2004 il ministero chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza, la regione sembra non aver inviato il parere richiesto producendo, quindi, un silenzio assenso sull'emissione del decreto.

Il divieto scatta dal 5 aprile 2004, quindi solo sei giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto, Gazzetta Ufficiale che ora, sebbene con tempo comunque ristretto, può essere consultata on line, altrimenti il ritardo per acquistarlo nelle edicole o perché pervenga ai comuni, alle biblioteche o ad altri centri di lettura, si allungherebbe a dismisura.

Il periodo del divieto dura, quest'anno, fino al 2 novembre 2004 per poi iniziare nuovamente, per un ulteriore periodo dal 20 dicembre 2004 al 7 gennaio 2005.

In linea generale il decreto afferma che sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri. Per quanto il decreto veda, nel titolo, solo l'indicazione del Comune di Capri, nel testo compare anche il Comune di Anacapri perché fanno parte della stessa isola e il porto di entrambi i comuni è quello di Capri.

Per quanto riguarda le deroghe, previste dall'articolo 2, non si rilevano differenze dal decreto del 2003 e si fa riferimento, in sintesi, a

autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti, non interessando chi sia il conducente, a persone residenti o, pur non residenti, con abitazioni per le quali viene pagata la tarsu (tassa per la nettezza urbana), con il limite di un solo veicolo per nucleo familiare, debitamente certificato con contrassegno del comune il cui titolare, dovendolo possedere "per l'afflusso", dovrà richiederlo prima del suo arrivo;

autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria. Questa deroga e la previsione di apposita certificazione appare, in realtà, abbastanza sconcertante, così come la deroga per i veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza, per i quali il decreto afferma che la circolazione non deve essere in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola, limitazioni che, ovviamente, valgono sempre e non solo perché siamo su una determinata isola o solo per quei veicoli che hanno ricevuto l'autorizzazione in deroga;

autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera. A parte l'estensione, positiva, della validità nel caso il contrassegno sia rilasciato da un'autorità estera, la deroga appare superflua;

autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso gli aeroporti condotti da turisti stranieri. In questo caso, a parte l'eliminazione, incomprensibile, dei motoveicoli e dei ciclomotori, sarebbe il caso di aggiungere la deroga anche per gli autoveicoli con targa italiana noleggiati ovunque, perché il noleggio può avvenire in un porto o in una stazione ferroviaria o, comunque, in un qualsiasi luogo d'Italia;

autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e sportive previa autorizzazione rilasciata dal comune di Capri o di Anacapri. E' chiaro che, in genere, sono proprio i comuni i primi a organizzare manifestazioni per cui nessun impedimento sarà interposto salvo ricordare che la circolazione, anche per questi veicoli, non può essere in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola, anche perché non sempre può essere fatta una deroga per divieti importi da strade con limiti di larghezza (ben noti a coloro che hanno percorso con il classico minibus il tratto Capri/Anacapri e viceversa) o ponti con limiti di portata;

autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria. Anche in questo caso la deroga potrebbe essere più ampia riferendosi agli autoveicoli della regione, dello stato ecc., ma quello che appare troppo restrittivo è il fatto che tali veicoli debbano essere guidati dagli agenti della vigilanza venatoria e non possano essere guidati dai soliti e rispettivi conducenti. Sembra anche chiaro che i veicoli al servizio della vigilanza venatoria saranno una parte di quelli dell'amministrazione provinciale di Napoli e avranno i segni distintivi propri della vigilanza venatoria e rientrano, senza ombra di dubbio, nella deroga degli autoveicoli per servizi di polizia, poiché per polizia non può intendersi solo la "polizia" nel senso di Polizia di Stato ma tutti gli organi di polizia, dello Stato e non

Il decreto 21 APRILE 2004, pubblicato in Gazz. Uff. n. 102 del 3.5.2004 vieta, partire dal precedente 1° maggio e fino al 30 settembre 2004 l'afflusso e la circolazione a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

Nel periodo di divieto non sono concesse deroghe.

### **ISOLA DI FILICUDI (ME)**

Con il decreto 21 APRILE 2004 pubblicato in *Gazz. Uff. n. 102 del 3.5.2004*, sono vietati l'afflusso e la circolazione di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola, dal 1° luglio 2004 al 3° settembre 2004 salvo le seguenti deroghe:

- 1) veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;
- 2) autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
- 3) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo

### **ISOLA DI GIANNUTRI (GR)**

Il decreto 21 APRILE 2004 è stato pubblicato in Gazz. Uff. n. 102 del 3.5.2004 e prevede che, dal 1° maggio 2004 al 30 settembre 2004 e dal 20 dicembre 2004 al 10 gennaio 2005 sono vietati l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti. Non sono previste

deroghe per cui l'afflusso e la circolazione, in tali periodi, è consentito solo ai veicoli il cui intestatario risulti, dalla carta di circolazione, residente sull'isola

## **ISOLA DEL GIGLIO (GR)**

Il decreto 21 APRILE 2004 è stato pubblicato in Gazz. Uff. n. 102 del 3.5.2004 e prevede che, dal 1° maggio 2004 al 31 agosto 2004, sono vietati l'afflusso e la circolazione degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Dal 31 luglio 2004 al 27 agosto 2004 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti.

Sono concesse autorizzazioni in deroga, le cui modalità di rilascio sono stabilite dal comune stesso, a:

1 - veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate;

2 - veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

3 - veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno quattro giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

4 - veicoli con targa estera;

5 - veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade;

6 - autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

7 - veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

8 - caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente previa autorizzazione rilasciata dal comune

## ISOLA DI LIPARI (ME)

Con il decreto 21 APRILE 2004 pubblicato in *Gazz. Uff. n. 102 del 3.5.2004*, sono vietati l'afflusso e la circolazione di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola dal 1° luglio 2004 al 3° settembre 2004 salvo le seguenti deroghe:

1) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2003, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;

2) veicoli adibiti al trasporto di cose;

3) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4) caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5) autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7) autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali;

8) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera

## **ISOLA DI PANAREA (ME)**

Con il decreto 21 APRILE 2004 pubblicato in *Gazz. Uff. n. 102 del 3.5.2004*, sono vietati l'afflusso e la circolazione di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola, dal 1° maggio 2004 al 31 ottobre 2004 salvo le seguenti deroghe:

- 1) veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
- 2) motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2003, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
- 3) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
- 4) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera

## **ISOLA DI PROCIDA (NA)**

Il decreto ministeriale è il n. 104 del 16 marzo 2004 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30.3.2004* che, dopo tutta la parte propedeutica, impone le norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Procida.

Nella parte introduttiva è interessante solamente rilevare che, sebbene sollecitata con nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e n. 509 del 12 febbraio 2004, l'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida non ha inviato il parere di competenza, così come non l'ha inviata la regione Campania, anch'essa invitata con nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e nota del sollecito n. 183, del 22 gennaio 2004.

Il divieto scatta dal 5 aprile 2004, quindi solo sei giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto, Gazzetta Ufficiale che ora, sebbene con tempo comunque ristretto, può essere consultata on line, altrimenti il ritardo per acquistarlo nelle edicole o perché pervenga ai comuni, alle biblioteche o ad altri centri di lettura, si allungherebbe a dismisura.

Il periodo del divieto dura, quest'anno, fino al 30 settembre 2004 e, in linea generale, afferma che sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente.

Per quanto riguarda le necessarie deroghe il decreto fa riferimento ai seguenti veicoli:

autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno. Largo spettro in questa deroga (libertà per i non residenti in Campania) relativamente all'afflusso anche se qualche problema si crea per la circolazione, che, a onor del vero, non appare nel titolo del decreto

autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana (tarsu) e possessori di posto auto o contrassegno come al punto precedente;

autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'Amministrazione provinciale di Napoli. Da rilevare la deroga alquanto "chiusa", per quanto riguarda l'Amministrazione provinciale di Napoli che può accedere esclusivamente con i veicoli addetti al servizio ecologico che rappresenta solo un servizio dell'intera Amministrazione, così come non si vedono deroghe per la vigilanza venatoria provinciale che non può rientrare neppure nella deroga delle forze dell'ordine, non appartenendovi;

autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera. A parte

l'estensione, positiva, della validità nel caso il contrassegno sia rilasciato da un'autorità estera, la deroga appare superflua;

autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e sportive previa autorizzazione rilasciata dal comune. E' chiaro che, in genere, sono proprio i comuni i primi a organizzare manifestazioni per cui nessun impedimento sarà interposto;

autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco. Merita accennare al fatto che le caravan e i carrelli non debbono necessariamente essere trainate da autovetture, ma anche da altri autoveicoli, oltre al fatto che meriterebbe una maggiore chiarezza nella parte in cui si afferma che il "fermo" del veicolo deve avvenire dove è stato effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco. Sembra chiaro che i suddetti veicoli devono restare in sosta in un determinato luogo, senza tuttavia voler indicare nel luogo di sosta, il primo luogo in cui i veicoli stessi si sono "fermati" per un tempo più o meno lungo, anche per esigenze tecniche personali o del veicolo. Se, poi, si comprende la ratio del "fermo" per le caravan e per le autocaravan, desta perplessità il motivo per cui debbano restare in sosta anche le autovetture trainanti le caravan;

veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari. Largo spettro anche in questo caso, senza limitazioni o necessità di documentazioni particolari, salvo, è chiaro, la documentazione relativa al carico;

veicoli adibiti al trasporto di cose, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì. Anche in questo caso ampia libertà di manovra con divieto nei fine settimana, limitazione comprensibile che non crea problemi di approvvigionamento

## **ISOLA TREMITI (FG)**

Il decreto 21 APRILE 2004, pubblicato in Gazz. Uff. n. 102 del 3.5.2004 vieta, partire dal precedente 1° maggio e fino al 30 settembre 2004 l'afflusso e la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso;

Nel periodo di divieto sono concesse deroghe a:

1 - autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine;

2 - autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

3 - autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità.

### **ISOLA DI VULCANO (ME)**

Con il decreto 21 APRILE 2004 pubblicato in *Gazz. Uff. n. 102 del 3.5.2004*, sono vietati l'afflusso e la circolazione di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola, dal 1° luglio 2004 al 3° settembre 2004 salvo le seguenti deroghe:

1) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2003, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;

2) veicoli adibiti al trasporto di cose;

3) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4) caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5) autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7) autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali;

8) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera